



**Camera di Commercio
Mantova**

GUIDA AL DIRITTO ANNUALE

AGGIORNATA AL 4 LUGLIO 2014

**A cura di:
Fino Carmela
Modesti Flavia**

1. Regole generali del diritto annuale

- 1.1. *Soggetti obbligati al pagamento*
- 1.2. *Soggetti non obbligati al pagamento*
- 1.3. *Rilascio certificazione*

2. Pagamento

- 2.1. *Diritto annuale 2014*
- 2.2. *Importi diritto annuale 2014*
 - 2.2.1. *Importi fissi*
 - 2.2.2. *Regime transitorio*
 - 2.2.3. *Importi commisurati al fatturato*
 - 2.2.4. *Arrotondamenti*
- 2.3. *Come si paga*
- 2.4. *Quando si paga*
- 2.5. *Imprese di prima iscrizione*

3. Casi particolari

- 3.1. *Liquidazione o inattività*
- 3.2. *Concordato preventivo e amministrazione straordinaria*
- 3.3. *Decesso del titolare di impresa individuale*
- 3.4. *Trasferimento sede*
- 3.5. *Trasformazioni*
- 3.6. *Esercizio a cavallo d'anno*
- 3.7. *Esercizio prolungato*
- 3.8. *Fusione societaria*
- 3.9. *Scissione*
- 3.10. *Cessione d'azienda*
- 3.11. *Imprese cancellate d'ufficio*
- 3.12. *Imprese inattive*
- 3.13. *Nuove unità locali già attive*

4. Compensazione

5. Rimborso

6. Ravvedimento operoso

- 6.1. *Chi può usufruire del ravvedimento*
- 6.2. *Come si applica il ravvedimento*
- 6.3. *Codici tributo per il ravvedimento*

6.4. *Inefficacia del ravvedimento*

7. Sanzioni

7.1. *Violazioni nel pagamento del diritto annuale*

7.2. *Iscrizione a ruolo*

7.3. *Riesame della posizione in autotutela*

7.4. *Ricorso avverso cartella di pagamento*

7.5. *Prescrizione del diritto*

8. Contatti

8.1. *Orari e contatti*

8.2. *Indirizzo alternativo*

9. Modulistica

10. Normativa

1. Regole generali del diritto annuale

Il diritto annuale è il tributo dovuto alla Camera di Commercio **da ogni impresa**, iscritta o annotata nel **Registro delle Imprese**, e **da ogni soggetto** iscritto nel (R.E.A.) **Repertorio Economico Amministrativo** (Associazioni, Fondazioni, Enti, Comitati, organismi religiosi).

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale risulta iscritta o annotata la sede principale dell'impresa e le sue eventuali sedi secondarie e unità locali. Anche i **soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) versano il diritto dovuto** alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale sono iscritti.

Le **imprese che hanno unità locali o sedi secondarie** situate **in province diverse da quella della sede** devono versare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.

Le **imprese con sede legale all'estero** devono versare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di Commercio di iscrizione.

La misura del diritto annuale è stabilita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

La Camera di Commercio di Mantova ogni anno, in prossimità della scadenza, invia a ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese ed ad ogni soggetto iscritto nel Repertorio Economico Amministrativo, una comunicazione informativa contenente i dati necessari all'autodeterminazione del diritto dovuto, le modalità e i termini di pagamento.

L'obbligo di versamento **discende direttamente dalla norma di legge** (art. 18 della legge n. 580/1993 e dal decreto che fissa gli importi del diritto per ogni annualità) e non dalla ricezione dell'informativa.

1.1. Soggetti obbligati al pagamento

Sono tenute al pagamento del diritto annuale:

- tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese
- i soggetti R.E.A..

Tali soggetti sono tenuti al versamento del diritto annuale, se iscritti o annotati nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) al 1° gennaio o nel corso dell'anno di riferimento.

La cessazione dell'attività non comporta l'automatica cancellazione dal Registro delle Imprese. Un'impresa che dichiara di avere cessato l'attività diventa semplicemente un'impresa inattiva, iscritta al Registro delle Imprese e quindi soggetta al pagamento del diritto annuale.

Il diritto annuale è dovuto per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e **l'obbligo di pagamento cessa solo con la cancellazione dal Registro delle Imprese.**

I soggetti che si cancellano dal Registro delle Imprese e dal R.E.A. nel corso dell'anno, sono tenuti a versare l'intero importo dovuto: non è prevista la possibilità di frazionare il diritto in relazione ai mesi di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A.

1.2. Soggetti non obbligati al pagamento

Le cause di cessazione dell'obbligo di pagamento del diritto sono esclusivamente quelle previste nell'articolo 4 del D.M. 359/2001, di seguito indicate:

- **l'impresa per la quale è stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa**, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento tranne i casi in cui sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- **l'impresa individuale che cessa l'attività**, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa **domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività**;
- **le società e gli altri soggetti collettivi che sono in stato di liquidazione**, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa **domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale**;
- **le cooperative che siano state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa** (art. 2545-septiesdecies c.c.) a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento.

1.3. Rilascio certificazione

Per le imprese che, al 1° gennaio successivo alla scadenza annuale del diritto, non hanno versato il diritto annuale dovuto, è prevista **l'inibizione al rilascio della certificazione** da parte dell'ufficio Registro delle Imprese (Legge 27/12/1997 n. 449, art. 24, comma 35).

Il blocco della certificazione è rimosso dopo il versamento di quanto dovuto:

- diritto annuale, sanzioni ed interessi se non è decorso il termine per il ravvedimento operoso (vedi cap. 6);
- diritto annuale se il termine per il ravvedimento operoso è scaduto.

A tal fine l'impresa deve trasmettere per fax o mail (vedi cap. 8.1) la *quietanza di pagamento* del modello F24 o *l'attestato di avvenuta trasmissione: ricevuto*.

2. Pagamento

2.1 Diritto annuale 2014

Il Ministero dello Sviluppo economico con circolare n. 201237 del 5/12/2013 ha confermato per l'anno 2014 le misure del diritto annuale già definite a decorrere dal 2011 con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, in riferimento alle misure fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, alle misure transitorie.

Per l'esercizio 2014 la Camera di commercio di Mantova con la deliberazione di Consiglio n. 14 del 19 dicembre 2013 **ha stabilito di non applicare alcuna maggiorazione** sugli importi del diritto annuale previsti dal decreto ministeriale.

2.2 Importi diritto annuale 2014

Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio dai soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese si applica:

- a) **in misura fissa**, per le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.);
- b) **in misura commisurata al fatturato dell'esercizio precedente**, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

Dal 2011 per alcune tipologie di soggetti, si sono verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale: in particolare le società semplici e le società tra avvocati sono tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, mentre tutte le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa.

Il diritto annuale **non può essere frazionato** in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Il pagamento **non può essere rateizzato**.

Il versamento va eseguito in un'unica soluzione.

2.2.1 Importi fissi

Pagano in misura fissa i seguenti soggetti:

- le imprese individuali iscritte nella sezione speciale
- le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria
- le imprese con sede principale all'estero
- i soggetti R.E.A.

Imprese che pagano in misura fissa	Importi da decreto (in euro)
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) iscritte nella sezione speciale	88
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	200
Unità locali e sedi secondarie di imprese estere	110
Soggetti R.E.A.	30

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali** devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio è situata l'unità locale, un **diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**.

I soggetti iscritti al R.E.A. sono tenuti al pagamento di **un diritto fisso pari a €30**.

2.2.2 Regime transitorio

Per le società semplici e le società di cui all'art. 16 comma 2 D.Lgs. 02/02/2001, n. 96 (società tra avvocati), pure tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato anziché in misura fissa come previsto in precedenza, il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un regime transitorio, stabilendo un diritto in misura fissa come di seguito riportato:

Imprese che in regime transitorio pagano in misura fissa	Importi da decreto (in euro)
Società semplici agricole	100
Società semplici non agricole	200
Società di cui all'art. 16 c. 2 D.Lgs. 2/2/01 n. 96	200

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali** devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio è situata l'unità locale, un **diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**.

Con riferimento **alle imprese con ragione sociale di società semplice agricola**, si evidenzia che ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate *agricole* le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle *imprese agricole/imprenditori agricoli*, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di *società agricola*.

2.2.3 Importi commisurati al fatturato

Per tutte le imprese diverse da quelle ai paragrafi 2.3 e 2.4, iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale e indipendentemente dalla natura giuridica, il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2013 la tabella che segue:

Scaglioni di fatturato		Misura fissa e aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	euro 200,00 (misura fissa)
Oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

Il fatturato è determinato secondo le indicazioni della **circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009**.

L'importo da versare **si ottiene** applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2013 **la misura fissa e le aliquote** riportate nella suesposta tabella. Il diritto da versare si determina **sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa**.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali devono versare**, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio è situata l'unità locale, **un diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di **200 euro**.

2.2.4 Arrotondamenti

Particolare attenzione deve essere posta agli arrotondamenti al fine di non effettuare versamenti incipienti.

Per ogni impresa iscritta (come da nota circolare n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo) alla Camera di Commercio di Mantova l'importo dovuto si determina nel seguente modo:

1. si determina il diritto base della sede legale mantenendo cinque decimali;
2. sull'importo della sede, mantenendo cinque decimali, deve essere calcolato l'importo dovuto per ciascuna unità locale; l'importo così calcolato per ciascuna unità locale espresso con cinque decimali deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa;
3. **l'importo da versare** alla Camera di Commercio mediante F24 **è espresso in unità di euro**. Al fine di arrotondare l'importo da versare all'unità di euro occorre prima esprimere l'importo al centesimo di euro e poi procedere all'arrotondamento all'unità. L'arrotondamento al centesimo è effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso). Per il passaggio dai valori in centesimi ai valori in unità di euro, gli importi del diritto annuale da versare devono essere arrotondati per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite. **Nei calcoli intermedi devono invece essere utilizzati cinque decimali**. In presenza di un numero di decimali superiore a 5, l'arrotondamento al 5° decimale è effettuato secondo la regola matematica in base al 6° decimale (se il sesto decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto; se il sesto decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso);
4. **in caso di versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine di versamento** del primo acconto delle imposte sui redditi, **l'importo dovuto, incrementato della maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, **deve essere** esposto nel modello F24 e **versato in centesimi**, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

2.3 Come si paga

Il diritto annuale deve essere versato tramite il **modello F24 con modalità telematica**.

L'impresa che vanta crediti per altri tributi e/o contributi può compensare con quanto dovuto per il diritto annuale (vedi cap. 4).

Per il versamento in compensazione con modello F24 a saldo zero, l'importo dovuto per il diritto annuale **è maggiorato dello 0,40%** qualora il pagamento sia eseguito nei 30 giorni successivi al termine ordinario di pagamento.

Il diritto annuale di prima iscrizione deve essere pagato dalle **nuove imprese o nuove unità locali**, secondo gli importi determinati annualmente con decreto ministeriale, utilizzando una delle seguenti modalità:

1. selezionando l'addebito automatico sul **CONTO TELEMACO**, in fase di invio della pratica telematica di iscrizione;

2. con **MODELLO F24**.

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, **deve essere riportato il codice fiscale** e non la partita IVA, qualora diversa.

Sul modello F24, nella *Sezione IMU e altri Tributi locali*, occorre indicare:

- alla colonna *codice ente*, la sigla **MN**;
- alla colonna *codice tributo*, il tributo **3850**;
- alla colonna *anno di riferimento*, l'anno **2014**;
- alla colonna *importi a debito versati*, **l'importo da versare**.

L'impresa che esercita attività economica attraverso unità locali/sedi secondarie in altre province, deve indicare alla voce *codice ente/codice comune* la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale/sede secondaria.

2.4 Quando si paga

Il versamento del diritto deve essere eseguito in unica soluzione **entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine ordinario)**. L'anno a cui il diritto annuale fa riferimento corrisponde all'anno per il quale si effettua il versamento dell'acconto delle imposte.

Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi, si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

La scadenza del versamento che coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Nei primi trenta giorni successivi al termine ordinario di pagamento, le imprese possono a scelta applicare il ravvedimento breve o effettuare il versamento del diritto annuale maggiorando l'importo dello 0,40%. In quest'ultimo caso occorre compilare un unico rigo sommando l'importo del diritto e della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.

La maggiorazione deve essere applicata anche quando il diritto è pagato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi (vedi cap. 2.3).

Se il pagamento non viene eseguito nei termini suddetti, sarà applicata una sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto ai sensi del D.Lgs. 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54 (vedi cap.7).

Termini ordinari di versamento per le società di capitali:

- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, **entro il**

giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;**
- con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;**
- con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.**

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento è comunque effettuato **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.**

2.5 Imprese di prima iscrizione

Per le imprese e unità locali di nuova iscrizione, **il versamento del diritto annuale deve essere eseguito entro 30 giorni dall'invio della pratica telematica di iscrizione.**

Qualora non si esegua il versamento nel termine suddetto, si può usufruire del ravvedimento operoso entro un anno dal termine di pagamento (vedi cap. 6).

Il diritto annuale versato per l'iscrizione di una nuova impresa o di una nuova unità locale assolve l'obbligo relativo al primo anno di iscrizione al Registro delle Imprese.

3. Casi particolari

3.1 Liquidazione o inattività

Le imprese in stato di liquidazione o inattività, non cessano dall'obbligo del versamento del diritto annuale fintanto che restano iscritte nel Registro delle Imprese.

3.2 Concordato preventivo e amministrazione straordinaria

L'obbligo di versamento permane per le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo e per le imprese in stato di amministrazione straordinaria. Per queste ultime, il Ministero delle Attività Produttive (circolare n. 546959 del 30 gennaio 2004) ha

precisato che il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.

3.3 Decesso del titolare di impresa individuale

In caso di decesso del titolare di una impresa individuale, l'obbligo di versamento sussiste fino all'anno del decesso.

Se il pagamento non è stato eseguito, l'obbligazione tributaria del deceduto, comprensiva di interessi, si trasmette agli eredi salvo rinuncia dell'eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell'inventario (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3520 del 24/07/2001).

3.4 Trasferimento sede

Per il trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio dove l'impresa è iscritta al 1° gennaio.

L'impresa costituita in corso d'anno, che durante lo stesso trasferisce la sede in altra provincia, deve versare il diritto solo alla Camera di Commercio di prima iscrizione.

3.5 Trasformazioni

La trasformazione di natura giuridica avvenuta in corso d'anno è ininfluyente ai fini della determinazione del diritto annuale in quanto si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3020 del 24/07/2001).

3.6 Esercizio a cavallo d'anno

Le imprese con esercizio a cavallo d'anno hanno un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile secondo il mese di chiusura dell'esercizio e sono legittimate ad eseguire il versamento nei termini loro prescritti senza incorrere nel blocco della certificazione, senza dover versare l'interesse dello 0,40% se non nei diversi e particolari termini dei loro pagamenti e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie (Circolare M.A.P. del 4 giugno 2003 n. 553291).

Vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte, consentendo così alle imprese di versare il diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Esempio:

Un'impresa che chiude l'esercizio il 30 settembre 2010, ed approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso esercizio, deve versare il saldo imposte per l'anno 2009 e il primo acconto dell'imposte per l'anno 2010 entro il 16 marzo 2011; tale impresa sarà, quindi, legittimata ad eseguire contemporaneamente il versamento del

diritto annuale per l'anno 2010, commisurato al fatturato 2009, entro il termine sopra evidenziato.

3.7 Esercizio prolungato

Le società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi) versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione e l'anno successivo - quando il primo esercizio non è ancora terminato – effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato, al momento dell'esazione ordinaria. Si veda in proposito la nota Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003.

Esempio:

Una società, che si iscrive al Registro delle Imprese a settembre 2009 decidendo, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2010:

- all'atto dell'iscrizione sarà tenuta a versare il diritto annuale in misura fissa (pari a Euro 220,00);
- entro il termine di pagamento del diritto per l'anno 2010, coincidente con il 16 giugno, verserà un importo pari a quello pagato al momento dell'iscrizione; quindi anche l'anno successivo l'iscrizione al Registro delle Imprese la società pagherà Euro 220,00 in quanto, alla scadenza del versamento del diritto annuale, tale società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha quindi alcuna base imponibile su cui calcolare l'importo del diritto da versare;
- nel mese di giugno 2011 la società provvederà al versamento del diritto annuale per l'anno 2011, calcolato sull'intero fatturato realizzato dall'impresa dal momento della costituzione sino alla scadenza del primo esercizio sociale.

3.8 Fusione societaria

In caso di fusione societaria l'effetto dell'estinzione per la società fusa o incorporata decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione della società incorporante o dalla data di nuova costituzione nel Registro delle Imprese della nuova società.

Per cui ai fini del pagamento del diritto annuale relativo alla sola annualità in cui è avvenuta la fusione:

1. la società incorporata è tenuta al versamento del diritto relativo alle unità locali già conferite ad altra impresa;
2. nel caso in cui l'incorporazione avvenga in data anteriore alla scadenza del diritto annuale e la società incorporata sia già cancellata dal Registro delle Imprese, il versamento dovrà essere eseguito indicando sul modello F24 il codice fiscale dell'impresa incorporata sebbene cancellata;

3. l'impresa incorporante o la nuova impresa risultante dalla fusione non è tenuta al versamento del diritto annuale per le unità locali di nuova iscrizione derivanti dalla fusione (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 509921 del 05-08-2002);
4. l'impresa incorporante o la nuova impresa risultante dalla fusione, è invece tenuta al versamento del diritto annuale limitatamente alla sede e alle eventuali unità locali, nuove o preesistenti e comunque estranee alla fusione.

3.9 Scissione

La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio o di una parte di esso a più società preesistenti o di nuova costituzione e mediante assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

Ai fini del pagamento del diritto annuale relativo all'annualità in cui è avvenuta la scissione, valgono le medesime considerazioni indicate nel caso di fusione (vedi cap. 3.8): il diritto delle unità locali conferite è dovuto solo dalla società scissa, mentre la società beneficiaria verserà il diritto limitatamente alla sede o ad eventuali altre unità locali preesistenti e non oggetto di conferimento.

3.10 Cessione di azienda

La cessione di azienda per atto tra vivi (compravendita, donazione, ecc.) non comporta l'esenzione automatica dal pagamento del diritto annuale. Il deposito dell'atto eseguito dal notaio non produce la cancellazione del soggetto cedente: per essere esonerato dal pagamento è necessario che il cedente presenti istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il presupposto impositivo è l'iscrizione nel Registro delle Imprese (vedi cap. 1.1) per cui:

- il **cedente** è tenuto al pagamento del diritto annuale **fino all'anno di presentazione dell'istanza di cancellazione**;
- il soggetto **subentrante** è tenuto al pagamento del diritto annuale **dall'anno in cui presenta la domanda di iscrizione** al Registro delle Imprese.

3.11 Imprese cancellate d'ufficio

Le imprese cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese, giusta ordinanza del Giudice del Registro delle Imprese emessa ai sensi del D.P.R. 23/07/2004 n. 247, **sono esonerate dal pagamento del diritto annuale soltanto a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata emessa l'ordinanza.**

3.12 Imprese inattive

Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese che non hanno denunciato l'inizio attività e quindi **inattive, sono tenute al pagamento del diritto annuale** perché l'esercizio dell'attività non costituisce presupposto impositivo.

Le imprese attive che hanno denunciato la cessazione delle attività e sono rimaste iscritte nel Registro delle Imprese, **sono tenute al pagamento fino all'anno di presentazione dell'istanza di cancellazione.**

E' l'iscrizione nel Registro delle Imprese che determina l'obbligo di versamento del diritto annuale (vedi cap. 1.1).

3.13 Nuove unità locali già attive

Le imprese che denunciano l'apertura di **unità locali** (o sedi secondarie) in corso d'anno con data inizio attività retroattiva (anni precedenti a quello di presentazione della denuncia) sono tenute al pagamento del diritto annuale **a partire dall'anno di presentazione della denuncia di iscrizione** e non dall'anno di avvio dell'attività.

E' l'iscrizione o annotazione dell'impresa nei registri di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580 a costituire presupposto impositivo (vedi cap. 1.1) e non l'avvio dell'attività (Circolare Ministero Attività Produttive del 30/01/2004).

4. Compensazione

I contribuenti che:

- hanno versato il diritto annuale in misura superiore al dovuto
- hanno versato più volte il diritto annuale dovuto per lo stesso anno
- hanno effettuato il versamento ad una Camera di Commercio alla quale non competeva il diritto

possono eseguire **la compensazione degli erronei versamenti a credito, con altri versamenti a debito**, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tipo di tributo.

La compensazione consente al contribuente di recuperare immediatamente il credito vantato in sede di compilazione del modello F24.

A tal fine è necessario trasmettere il modello F24 indicando nel rigo relativo al debito l'importo del tributo da pagare e nel rigo riferito al credito l'importo erroneamente versato o versato in eccedenza.

E' esclusa la compensazione per le somme versate con i codici:

- **3851 – Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale**

- **3852 – Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale**

Per portare in compensazione eventuali importi di diritto annuale erroneamente versati alla Camera di Commercio di Mantova si deve compilare la *Sezione IMU ed altri Tributi locali* del modello F24, indicando:

- nella colonna *codice ente locale*, la sigla della provincia **MN**
- nella colonna *codice tributo*, il codice **3850**
- nella colonna *anno di riferimento*, l'anno per il quale il diritto è stato erroneamente versato
- nella colonna degli *importi a credito compensati*, l'importo da portare in compensazione.

5. Rimborso

Le richieste di rimborso di un importo di diritto annuale pagato per errore o in misura superiore al dovuto, devono essere presentate, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti, a pena di decadenza, **entro 24 mesi dal versamento stesso**.

La domanda di rimborso deve essere inviata all'Ufficio Ragioneria della Camera di Commercio di Mantova, debitamente compilata, sottoscritta e corredata della richiesta documentazione.

Non si dà corso all'evasione delle richieste di rimborso presentate prive della necessaria documentazione, incomplete o presentate fuori termine.

La Camera di Commercio sospenderà il rimborso di qualunque credito vantato dal contribuente nei confronti del medesimo ente se, alla data della domanda di rimborso non risultano pagati il diritto annuale per l'annualità in corso e per le annualità pregresse, nonché le cartelle di pagamento emesse, fino al momento in cui non intervenga la riscossione delle somme dovute.

Nel capitolo 9 Modulistica è disponibile il modello di rimborso.

6. Ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento operoso consente, entro precisi limiti di tempo, di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie mediante **il pagamento contestuale del tributo** dovuto, **degli interessi** calcolati al tasso legale (art. 1284 codice civile) con maturazione giorno per giorno **e della sanzione** in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Al ravvedimento operoso del diritto annuale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 16 del Decreto Legge 185/2008 (Decreto anti-crisi), convertito nella Legge 2/2009 e dall'art. 1 comma 20, della Legge 220/13.12.2010 (Circolare MSE n. 0062417 del 30 dicembre 2008).

6.1 Chi può usufruire del ravvedimento

Possono usufruire del ravvedimento operoso le imprese che **non hanno versato** il diritto annuale alla scadenza o che lo **hanno versato in misura incompleta**.

Il ravvedimento può essere applicato **entro un anno** dal termine ordinario (primo termine) di pagamento del diritto annuale.

L'esecuzione del versamento **contestuale** del diritto, della sanzione e degli interessi, ossia **nello stesso giorno e con lo stesso modello F24**, è condizione necessaria per il perfezionamento dello stesso (art. 6 del D.M. n. 54/2005 e Circolare MAP n. 3587/c del 20/06/2005).

6.2 Come si applica il ravvedimento

Per applicare il ravvedimento è necessario eseguire il contestuale pagamento dell'importo del diritto annuale non pagato (in tutto o in parte) alla scadenza, degli interessi e della sanzione ridotta come segue:

- in caso di ravvedimento effettuato **entro trenta giorni dal termine di pagamento** (cosiddetto **ravvedimento breve**):
 1. l'importo del diritto annuale non pagato;
 2. gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di scadenza ordinaria alla data in cui si esegue il versamento;
 3. la sanzione ridotta del 3,75% del diritto dovuto (pari a 1/8 della sanzione minima del 30%);
- in caso di ravvedimento effettuato **oltre trenta giorni ed entro un anno dal termine di pagamento** (cosiddetto **ravvedimento lungo**):
 1. l'importo del diritto annuale non pagato;
 2. gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di scadenza ordinaria alla data in cui si esegue il versamento;
 3. la sanzione ridotta del 6% del diritto dovuto (pari a 1/5 della sanzione minima del 30%).

Le imprese che risultano essere già iscritte al Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio, nei primi trenta giorni successivi al termine ordinario di pagamento, possono a scelta applicare il ravvedimento breve o effettuare il versamento del diritto annuale maggiorando l'importo dello 0,40% (vedi cap. 2.4). Tale possibilità non è prevista per le imprese di nuova iscrizione.

Nota Bene:

per le imprese che risultano essere già iscritte al Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio, il **termine** di pagamento da cui **far partire il ravvedimento operoso** corrisponde al primo termine utile per il versamento del **primo acconto delle imposte sui redditi** (articolo 3 della Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C) mentre per le **nuove iscrizioni** di imprese o di unità locali corrisponde al trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

6.3 Codici tributo per il ravvedimento

Il pagamento va effettuato con modello F24, compilando la *Sezione IMU e altri tributi locali*, versando **contestualmente** i seguenti codici tributo:

- codice tributo **3850** per il diritto annuale
- codice tributo **3851** per gli interessi
- codice tributo **3852** per la sanzione

6.4 Inefficacia del ravvedimento

Il ravvedimento è inefficace e quindi la violazione commessa non è sanata in caso di:

- **versamento non contestuale** degli importi;
- pagamento di **diritto e/o interessi e/o sanzione calcolati in misura inferiore al dovuto** (ravvedimento *insufficiente*);
- pagamento effettuato **oltre un anno dal termine** (vedi cap. 6.2) del diritto annuale (ravvedimento *fuori termine*).

7. Sanzioni

7.1 Violazioni nel pagamento del diritto annuale

Nel caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, si applica una sanzione amministrativa tributaria variabile tra il **10 e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto**, secondo i criteri del D.Lgs. n. 472/97, del D.M. n. 54/2005 e del Regolamento della Camera di Commercio di Mantova approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 26 aprile 2006 ed in vigore dal 25 maggio 2006.

In base alle suddette disposizioni si configurano le seguenti infrazioni:

a) **OMESSO VERSAMENTO** al quale si applica una **sanzione del 30% sull'ammontare del diritto dovuto** in caso di:

- **Versamento non effettuato;**
- **Versamento parziale e/o incompleto** in relazione a quanto non versato entro la scadenza ordinaria, per cui:

1. se il parziale *versamento è effettuato oltre il termine di scadenza* ordinario (primo termine), la sanzione è commisurata all'intero importo dovuto;
 2. se il parziale *versamento è effettuato entro la scadenza del termine ordinario* (primo termine) la sanzione è commisurata alla parte di diritto non versato dall'impresa;
- **Tardato versamento**, ossia versamento totale del diritto annuale effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario.

b) **TARDIVO VERSAMENTO** al quale si applica una **sanzione del 10% sull'ammontare del diritto dovuto** in caso di omessa mora, ossia quando il *versamento totale del diritto annuale è effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%*.

La sanzione base del 30% stabilita dal DM n. 54/2005 e dal Regolamento camerale per gli omessi versamenti è incrementata:

1. per **gravità della violazione** (art. 7 del regolamento), fino ad una percentuale massima del 50% in relazione al danno finanziario subito dalla Camera;
2. per **personalità del trasgressore** (art. 8 del regolamento), fino ad una percentuale massima del 15% in relazione alle precedenti violazioni in materia di diritto annuale;
3. per **recidiva** (art. 9 del regolamento), fino ad una percentuale massima del 50% in relazione alle precedenti violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti.

Quando più favorevole rispetto al **cumulo giuridico** (somma delle singole sanzioni contestate) si applica una sanzione unica in presenza di violazioni continuate, applicando alla sanzione base più elevata un aumento percentuale che va dalla metà al triplo, a seconda del numero delle violazioni contestate (art. 11 del regolamento).

Non si considera omesso (perché trattasi di c.d. **violazione formale**) il versamento in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato per l'intero importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza. Sono considerate **violazioni formali** anche l'errata indicazione del codice fiscale e/o dell'anno di competenza, del codice tributo che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.

In questi casi è necessario richiedere all'Ufficio Ragioneria della Camera di Commercio la rettifica del dato erroneamente indicato con istanza di rettifica del modello F24.

La Camera di Commercio in caso di errata indicazione del codice tributo o di compilazione di una sezione del modello F24 diversa da quella prevista per il pagamento del diritto annuale non può procedere a rettifica del modello F24 in quanto tali errori comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.

Nel capitolo 9 Modulistica è disponibile il modello “Richiesta di recupero importo diritto annuale erroneamente versato ad altra CCIAA” e il modello “Richiesta di rettifica del Mod. F24 relativo al versamento del diritto annuale”.

7.2 Iscrizione a ruolo

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 359/2001, nel caso di mancato pagamento, le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta.

La Camera di Commercio di Mantova provvede quindi all'irrogazione delle sanzioni per omesso o tardivo pagamento del diritto annuale mediante **iscrizione a ruolo senza previa contestazione** avvalendosi delle disposizioni dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e dall'art. 13 del Regolamento camerale.

Gli importi iscritti a ruolo sono notificati tramite cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione competente per territorio che per Mantova è Equitalia Nomos S.p.A.

Nella cartella di pagamento è indicato l'ente creditore (Camera di Commercio di Mantova), l'ufficio interessato (Ufficio Ragioneria), il tipo di violazione (omesso, omessa mora, tardato o incompleto), l'anno di riferimento e il numero R.E.A. di iscrizione al Registro delle Imprese.

La facoltà di concedere la rateazione del pagamento di somme iscritte a ruolo è di competenza dell'Agente della riscossione indicato in cartella.

Gli importi dovuti devono essere versati secondo le modalità comunicate dall'Agente della riscossione.

7.3 Riesame della posizione in autotutela

Il contribuente che riscontra un evidente errore (ad esempio, è in possesso della copia quietanzata del modello F24 o di altra ricevuta di pagamento) può chiedere il riesame della posizione inoltrando la richiesta all'Ufficio Ragioneria, tramite e-mail, fax o posta.

L'Ufficio Ragioneria a seguito del riesame della posizione potrà provvedere, in autotutela, all'eventuale annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.

Per richiedere il riesame della posizione occorre comunicare il numero della cartella di pagamento, la denominazione dell'impresa interessata, il numero di codice fiscale, il numero R.E.A. di iscrizione al Registro delle Imprese, indicati nella prima pagina della cartella e nella sezione denominata **Dettaglio degli addebiti**.

La richiesta di riesame della posizione può essere inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica diritto.annuale@mn.camcom.it oppure tramite fax al n. 0376234241, trasmettendo la copia della prima pagina della cartella di pagamento denominata **Dettaglio degli addebiti** e la copia del modello F24 o di altra ricevuta di versamento.

Nel capitolo 9 Modulistica è disponibile il modello “Richiesta di sgravio in autotutela cartella di pagamento relativa al diritto annuale”.

7.4 Ricorso avverso cartella di pagamento

Il ricorso, in bollo, deve essere presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova entro 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre) e notificato alla Camera di Commercio di Mantova tramite Ufficiale Giudiziario o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta all'ente presso l'Ufficio Protocollo.

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova il fascicolo contenente l'originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure la fotocopia del ricorso con la dichiarazione di conformità all'originale da parte dello stesso ricorrente e con la fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.

7.5 Prescrizione del diritto

Il diritto annuale è soggetto a **prescrizione ordinaria di dieci anni** dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità, poiché la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Cod. Civile.

8. Contatti

8.1 Orari e contatti

Camera di Commercio I.A.A. Ufficio Ragioneria Via Pietro Fortunato Calvi, 28 – 46100 Mantova Sito Internet Fax e-mail	Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00 www.mn.camcom.gov.it 0376 234241 Diritto.annuale@mn.camcom.it
Verifiche e controlli sulla posizione REA	Tel. 0376 234252/253 Orari per informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

<p>Call Center per informazioni di carattere generale la chiamata da rete fissa costa 14,25 centesimi di euro al minuto IVA compresa e senza scatto alla risposta</p>	<p>199 509 911 attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00</p>
--	---

8.2 Indirizzo alternativo

L'impresa che desidera ricevere le notizie inerenti i versamenti del diritto annuale ad un indirizzo diverso da quello di regola utilizzato (ovvero quello della sede, oppure della prima unità locale se la sede è fuori provincia), può comunicare un indirizzo alternativo. Tale richiesta ha valore esclusivamente per l'invio delle notizie inerenti i versamenti del diritto annuale (e non per tutto il resto della corrispondenza da parte della Camera) e rimane valida fino a nuova disposizione scritta da parte dell'impresa.

Nel capitolo 9 Modulistica è disponibile il modello "Comunicazione di indirizzo alternativo".

9. Modulistica

I seguenti modelli sono scaricabili dal sito internet www.mn.camcom.gov.it:

- Richiesta controllo pagamenti diritto annuale per partecipazione a bando 
- Richiesta di recupero importo diritto annuale erroneamente versato ad altra CCIAA 
- Richiesta situazione debitoria 
- Richiesta di rimborso 
- Comunicazione di indirizzo alternativo 
- Richiesta di rettifica del Mod. F24 relativo al versamento del diritto annuale 
- Richiesta di sgravio in autotutela cartella di pagamento relativa al diritto annuale 

10. Normativa

La normativa è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Mantova al link http://www.mn.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1175.